

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 35

Adunanza 2 agosto 2005

OGGETTO: PROGETTO: VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DI SELEZIONE DEI RU, CON DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA SELEZIONATA E DELLA FORSU.
PROPONENTE: CIDIU S.P.A – PUNTO AMBIENTE S.R.L.
COMUNE: DRUENTO (TO) - LOC. COMMENDA-
PROCEDURA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/98.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

Protocollo: 979-345826/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, CINZIA CONDELLO, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che:

- in data **10/05/2005** il Sig. Guazzone Gianfranco, nato a Torino, il 19/02/44, in qualità di legale rappresentante del Consorzio C.I.D.I.U. S.p.A., con sede legale in Collegno (TO), via Torino n. 9, C.F. e P. I.V.A. 0868380014, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino con il n.REA 992768 ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto di *“Variante al progetto definitivo di selezione dei*

- RU, con digestione anaerobica della frazione organica selezionata e della FORSU*", da realizzarsi in Comune di Druento (TO) – loc. Commenda;
- il progetto prevede una variante al progetto definitivo "*Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica ed annessa discarica di servizio*", approvato con DGP n. 808-174491 dell'8 luglio 2003;
 - in data **10/05/2005** è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "La Stampa" dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della L.R. 40/98;
 - l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 21 del **26/05/2005**;
 - il progetto presentato rientra nelle categorie progettuali n. 6 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 - "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997*" e n. 8 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 - "*Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3*". Infatti le operazioni proposte sono riconducibili a quelle individuate al punto R3 dell'allegato C al D.Lgs. 22/97 s.m.i.;
 - il progetto é rimasto a disposizione per la **consultazione da parte del pubblico 45 giorni**, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. b) della L.R. n. 40/98, e su di esso *non sono* pervenute osservazioni da parte del pubblico o altre informazioni ritenute utili a caratterizzare la collocazione.
 - l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 40/98;
 - l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 sopra citata è stata attivata la Conferenza dei Servizi alla cui seduta sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa: la seduta si è svolta in data **14/06/2005** presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
 - il proponente è stato invitato a partecipare alla conferenza di servizi sopraccitata nel cui ambito ha fornito opportuni chiarimenti in merito al progetto;
 - nel corso della seduta della Conferenza di Servizi , si è provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria. Il proponente ha presentato a questa Amministrazione in data **11/07/2005** la documentazione integrativa;
 - in data 26/7/2005 è pervenuta agli uffici della Provincia istanza del C.I.D.I.U. S.p.A. con la quale la società ha comunicato l'avvenuto conferimento (con decorrenza dal 1.7.2005) del ramo d'azienda relativo al settore impianti di selezione, separazione e trattamento, smaltimento e compostaggio dei Rifiuti Solidi Urbani alla Punto Ambiente s.r.l. . Di conseguenza l'impresa chiedeva la volturazione a tale società degli atti relativi all'impianto in oggetto.
 - il termine ultimo per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, a norma dell'art. 12, comma 6, della L.R. 40/98, è il **07/10/2005**.

Rilevato che:

Motivazioni

La progetto in esame propone una variante sostanziale al progetto definitivo di selezione dei rifiuti urbani (R.U.), con digestione anaerobica della frazione organica selezionata e della

FORSU, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n° 808-174491/2003 del 08/07/2003. Tale variante è motivata dall'evoluzione normativa di settore (D.Lgs. 36/2003, Programma regionale per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da collocare in discarica" DGR n.22 12919 del 5 luglio 2004 e Piano Provinciale di gestione dei rifiuti) che ritiene opportuno disincentivare la realizzazione di nuovi impianti con produzione di frazione organica sporca da stabilizzare e da smaltire in discarica.

La soluzione proposta nella presente variante è sicuramente più rispondente agli attuali vincoli normativi e programmatici sopra citati rispetto al progetto originariamente approvato. Alla produzione di FOS si sostituisce infatti la produzione di un materiale bioessiccato che potrebbe avere come sbocchi futuri l'impianto di termovalorizzazione a servizio della Città di Torino.

Localizzazione

L'individuazione del sito risponde ai seguenti criteri guida:

- distanza adeguata da centri abitati per ridurre al minimo gli impatti dovuti ad emissioni inquinanti e maleodoranti (con particolare attenzione alle caratteristiche meteorologiche del sito); complessivamente l'area all'intorno è poco popolata;
- localizzazione in un'area che presenta caratteristiche idro-geologiche adeguate (presenza di terreni impermeabili, falda profonda, lontananza da corsi d'acqua e dalle fasce cautelative di potenziale esondazione, ecc.);
- facilità di accesso al sito grazie alla viabilità locale e provinciale esistente;
- il substrato su cui poggerà l'impianto è costituito essenzialmente da depositi fluvio-glaciali caratterizzati da una potente coltre pedogenetica intensamente argillificata;
- nella scelta del sito hanno influito la presenza di altri impianti di smaltimento dei rifiuti in aree limitrofe. L'area inoltre risulta baricentrica rispetto al bacino di raccolta e permette di ottimizzare i tempi di trasferimento, l'impatto acustico dei mezzi ed i relativi consumi energetici in fase di raccolta rifiuti.

Descrizione delle variazioni dell'impianto rispetto al progetto approvato

In particolare viene proposta una diversa soluzione relativamente al trattamento dei RU, mentre rimane pressoché inalterata la soluzione di trattamento anaerobico della FORSU:

- ✓ il trattamento dei rifiuti urbani residui viene semplificato in quanto il trattamento meccanico/biologico precedentemente previsto viene sostituito da un processo di bioessiccazione previa triturazione/aprisacco. Con questa soluzione si intende eliminare la produzione di compost di bassa qualità a vantaggio di una produzione di materiale recuperabile dal punto di vista energetico; il quantitativo max di RU trattabili resta di 75.000 t/a
- ✓ rimane invece inalterata, fatto salvo l'incremento del quantitativo di rifiuti, la sezione di digestione anaerobica della Frazione Organica (FORSU). Costituisce tuttavia variante l'ultima fase, a valle della digestione anaerobica, che prevede una soluzione di compostaggio in biocelle aerate (prima ad andine con rivoltamento). In accordo con le nuove linee programmatiche provinciale il quantitativo di FORSU trattabile è stato assunto pari a 45.000 t/a, benché la linea proposta possa garantire una flessibilità tale da raggiungere eventualmente anche la potenzialità massima di 60.000 t/a.

Impianto in esame

- Descrizione della sezione di trattamento previsto in variante per i RU

Il ciclo di trattamento proposto, bioessiccamento dei RU, prevede:

- ✓ conferimento e pretrattamento dei RU;
- ✓ bioessiccamento in biotunnel;
- ✓ conferimento ad impianto di recupero energetico (previsto dalla pianificazione provinciale).

Sono state individuate le seguenti aree di impianto:

- fabbricato di conferimento dei RU;
- aree dei biotunnel.

L'aria aspirata dai fabbricati costituenti l'impianto viene utilizzata ai fini del processo in

biotunnel ed avviata ad uno scrubber a doppio stadio e successivamente al biofiltro per la deodorizzazione prima del rilascio in atmosfera; tutti i reflui liquidi prodotti dal trattamento vengono raccolti in una rete di canalizzazioni, e parzialmente riutilizzati ai fini del processo.

- Descrizione della stazione di trattamento della FORSU

La modifica in oggetto prevede di stabilizzare e compostare la sola frazione organica proveniente da raccolta differenziata (FORSU), confermando l'utilizzo della digestione anaerobica per la fase preliminare di stabilizzazione.

La linea di ricezione e trattamento della FORSU prevede le seguenti fasi:

- ✓ conferimento ed alimentazione FORSU;
- ✓ vagliatura e miscelazione;
- ✓ alimentazione alla digestione anaerobica;
- ✓ trattamento aerobico di compostaggio del digestato;
- ✓ raffinazione finale del compost.

- recupero energetico – unita' di cogenerazione

Per il biogas prodotto dalla digestione anaerobica è prevista l'utilizzazione in una centrale termica per la produzione di vapore necessario al riscaldamento dei digestori; inoltre lo stesso gas viene utilizzato in un motore accoppiato con alternatore per la produzione di energia elettrica. L'energia elettrica così prodotta, per la parte eccedente i consumi interni, sarà vettoriata sulla rete ENEL.

Il quantitativo totale di biogas effettivamente utilizzabile è di circa 7.300 t/a con una produzione di energia pari a circa 10.000.000 kWh/a

- trattamento aerobico del digestato

Il sistema previsto si prefigge di:

- contenere le emissioni maleodoranti, conferendo il materiale e mantenendolo durante le fasi di trattamento in ambienti chiusi ed aspirati;
- raccogliere e trattare i liquidi di condensa e percolato, al fine di evitare versamenti incontrollati, e odori;
- operare sul materiale in trattamento un ciclo intensivo, con il controllo continuo e la regolazione automatica dei parametri di processo per ottenere un compost, in accordo con la normativa vigente;
- salvaguardare la salubrità dell'ambiente di lavoro per gli addetti alla gestione e manutenzione dell'impianto.

- maturazione finale

Il compost in uscita dall'impianto in oggetto stabilizzato in due distinte fasi intensive, quella anaerobica e quella aerobica, dopo la raffinazione verrà inviato presso il limitrofo impianto di Cascina Gay per la fase di maturazione finale, stoccaggio e commercializzazione del prodotto (per ragioni legate alla disponibilità di spazio). Il compost già raffinato verrà trasportato sotto una tettoia appositamente predisposta dove verrà lasciato maturare prima dell'invio al previsto utilizzo.

- Discarica per sovvalli

La discarica rimane invariata rispetto a quella prevista nel progetto autorizzato.

Si prevede una discarica morfologicamente suddivisa in 4 moduli di coltivazione.

La discarica verrà coltivata sulla base di singole celle dimensionate per consentire lo smaltimento della produzione quotidiana di scarti: ogni singola cella (unità base gestionale) conterrà gli scarti di processo derivanti dalla selezione meccanica ed avrà un volume medio non superiore a 42 m³. Il fronte di coltivazione giornaliera avrà una larghezza pari a 5 m ed un'altezza di 2 m.

Fase di cantiere

Le lavorazioni di cantiere possono essere suddivise in due categorie:

- fase di realizzazione delle opere civili (movimentazione della terra e preparazione dei piani di fondazione, delle strade e dei piazzali, opere di fondazione dei vari edifici, ecc.);
- fase di montaggio delle varie componenti dell'impianto.

Sono inoltre previsti cantieri di scavo e posa delle condotte che porteranno le acque di scarico ed i percolati di discarica a riversarsi nella fognatura comunale .

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo

- il procedimento relativo all'autorizzazione della variante in progetto è stato coordinato, in termini di istruttoria tecnica e conferenze dei servizi, con il procedimento previsto dalla l.r. 40/98.
- gli interventi progettuali della variante in esame modificano sostanzialmente le caratteristiche tecniche-progettuali dell'impianto attualmente autorizzato, pertanto le precedenti autorizzazioni rilasciate con DGP n. 808-174491 dell'8 luglio 2003 dovranno a seguito del presente giudizio di compatibilità ambientale essere adeguate con apposita determinazione del dirigente del Servizio Gestione Rifiuti.
- dovranno in particolare essere adeguate le autorizzazioni alla realizzazione e contestuale autorizzazione all'esercizio degli impianti, ai sensi degli artt. 27 e 28, D.Lgs. 22/97 e autorizzazioni correlate.
- per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Druento.
- in base alle direttive contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 27/9/2004 n. 19-13487 la Punto Ambiente s.r.l. con nota n. 29/PA del 27/7/2005 ha dichiarato alla Provincia la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.113 del TUEL, necessari per ottenere la titolarità dell'autorizzazione.

Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nella seduta della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40, ha elaborato la **Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico**, trasmessa agli Assessori Competenti con nota prot. 346287 del 18/07/2005.

Si richiamano nel seguito sinteticamente gli elementi emersi durante l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale:

Quadro di riferimento programmatico

Dal punto di vista degli strumenti di pianificazione

Pianificazione territoriale provinciale

Il nuovo impianto si inserisce in un contesto notevolmente modificato dagli interventi preesistenti per cui presenta limitazioni all'uso del suolo in relazione al livello di compromissione in cui si trova l'area in oggetto; è dunque da ritenersi positiva la scelta di sfruttare un'area che allo stato attuale non risulta idonea per altri usi. Il discostamento dell'intervento dalla direttiva art. 4.2.1 del PTC (sistema dei suoli ad eccellente produttività) di preservare l'area all'uso agricolo, nel caso specifico è inoltre giustificata sulla base del riconoscimento della pubblica utilità dell'impianto.

Piano Regolatore Comunale Generale di Druento.

La compatibilità urbanistica è stata valutata in sede di approvazione del progetto definitivo "*Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica ed annessa discarica di servizio*", con DGP n. 808-174491 dell'8 luglio 2003, in quanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. l'approvazione del

progetto "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

dal punto di vista programmatico sulla gestione dei rifiuti

Occorre evidenziare che rispetto al quadro delineato nel S.I.A. approvato, la soluzione proposta nella presente variante è sicuramente più rispondente all'evoluzione normativa di settore. Occorre infatti tenere in considerazione:

Programma Provinciale di gestione rifiuti

Il Piano auspica "la riduzione di sostanze biodegradabili in discarica e pone il problema dei processi di trattamento che producono la Frazione Organica Stabilizzata (FOS), risultante dalla stabilizzazione aerobica e raffinazione della frazione organica, precedentemente separata da quella secca".

Inoltre si evidenzia che:

"Nella scelta dei processi di pretrattamento da attivare nella fase transitoria e che saranno quindi funzionali all'impianto di termovalorizzazione si è ritenuto opportuno recepire le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e di adottare una tecnologia che non produca la FOS: per rispettare tale vincolo, sono da escludere le tipologie di lavorazione a flussi separati e quindi utilizzare sistemi a flusso unico (bioessiccazione e/o essiccamento termico)".

Piano di Riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili della Regione

Il Piano di Riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili emanato dalla Regione Piemonte, prevede la realizzazione di impianti a tecnologia "leggera" che siano sufficientemente flessibili ed in grado di adattarsi all'evoluzione della produzione dei rifiuti a livello provinciale e del parco impiantistico insistente sul medesimo territorio. Il medesimo Piano disincentiva la produzione della FOS, in quanto, visti gli scarsi sbocchi di tale materiale, non può essere considerato RUB sottratto allo smaltimento in discarica.

Documento interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

In base alle ultime indicazioni, espresse nel documento interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e riprese nella DGR 22/2004, le Regioni "...considerata la limitatissima possibilità di impiego della FOS" ritengono "opportuno disincentivare la realizzazione di nuovi impianti con produzione di frazione organica sporca da stabilizzare e da smaltire in discarica..."

Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti

Il D.Lgs. 36/2003 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. prevede il divieto di avviare a smaltimento in discarica rifiuti non trattati dal 31/12/2005. Il medesimo Decreto prevede inoltre che non possano essere smaltiti in discarica dei rifiuti aventi un PCI maggiore di 13000Kj/Kg.

Si sottolinea che gli impianti risultano dimensionati non solo per soddisfare il consorzio in cui sono localizzati, ma per rispondere all'esigenza complessiva provinciale, attribuendo i flussi secondo un principio di prossimità.

Quadro di riferimento progettuale

La variante presentata differisce dal progetto originariamente approvato principalmente per tre aspetti:

- ✓ l'eliminazione della sezione di pretrattamento dei rifiuti urbani residuali, con la conseguente produzione di materiale secco e di FOS. Tale sezione è stata sostituita con una serie di bioessiccatori;

- ✓ la destinazione dei digestori anaerobici alla FORSU, con la conseguente eliminazione della linea destinata alla produzione di compost grigio;
- ✓ il compostaggio del digestato, opportunamente miscelato allo strutturante, in biotunnel in sostituzione dell'originaria ipotesi di compostaggio in andine.

Si evidenzia che la scelta di effettuare sia la bioessiccazione, sia il compostaggio del digestato in biotunnel a tecnologia del tutto simile consentirebbe, nel caso in cui il rifiuto residuo delle raccolte differenziate possedesse già caratteristiche tali da renderlo idoneo all'incenerimento, senza bisogno di trattamento preliminare, di poter riconvertire anche la sezione di bioessiccamento al trattamento della FORSU. La scelta di umidificare il materiale da bioessicare, che potrebbe apparire in contraddizione con la finalità del processo di bioessiccazione che si prefigge come obiettivo principale la massimizzazione del potere calorifico del rifiuto ai fini di una sua valorizzazione energetica, ha una sua logica impiantistica ed anche programmatica. Fornire un maggiore quantitativo di umidità consente infatti di massimizzare la resa delle reazioni biologiche con la conseguente riduzione del quantitativo di carbonio e determina la produzione di un rifiuto maggiormente umido. Quindi, agendo sull'aumento dell'umidità e sulla riduzione della composizione di carbonio, si determina una riduzione del PCI, che quindi consentirà presumibilmente di rispettare il vincolo imposto dal D.Lgs. 36/2003. Pertanto dal punto di vista programmatico la nuova configurazione impiantistica presenta sicuramente degli elementi migliorativi.

Criticità tecnico-progettuali emerse nel corso dell'istruttoria

Durante l'istruttoria tecnica e in sede di Conferenza di Servizi si sono analizzate le varianti tecnologiche proposte e si sono richiesti al proponente i seguenti approfondimenti:

- verificare alcuni dati nel bilancio di materia (comprendendo acque di condensa e flocculante etc.) e del materiale strutturante;
- stabilire in modo univoco la percentuale minima in peso di materiale strutturante che verrà aggiunto al digestato nel processo di compostaggio in biotunnel;
- definire per quanto possibile i criteri gestionali sulla base dei quali verrà deciso di aumentare o diminuire il quantitativo di materiale strutturante, se possibile in funzione del grado di strutturazione del materiale e del rapporto C/N della miscela;
- per quanto riguarda il processo in biotunnel si richiede di verificare il numero e la posizione delle sonde che verranno impiegate per il rilevamento dei parametri di processo (questo anche per quello che riguarda i tunnel di essiccamento);
- verificare i dati sulla superficie filtrante del biofiltro, e prevedere la manutenzione del sistema a biofiltro posizionato in copertura;
- rivedere l'elenco dei codici CER conferibili all'impianto, adattandolo eventualmente alla nuova configurazione impiantistica;
- razionalizzare le aree di stoccaggio interno durante le varie fasi di trattamento (es. area di deposito del digestato);
- razionalizzare gli accessi carrabili al locale Biotunnel e raffinazione;
- indicare le modalità di gestione delle acque potabili;
- razionalizzare la gestione acque di processo e delle reti fognarie e delle acque tecnologiche;
- indicare le previsioni del PRGC di Pianezza a confronto con l'impianto.

A seguito delle criticità emerse, il proponente ha inviato in data 11/07/2005, a questa Amministrazione prot. 341449 del 13/07/2005, la documentazione integrativa relativa alle richieste sopra citate.

Tale documentazione, di carattere principalmente tecnico-progettuale, sarà esaminata nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto ai sensi degli artt. 27 e 28, D.Lgs. 22/97.

Quadro di riferimento ambientale

- L'area vasta in cui si inserisce l'intervento in esame è già oggetto di un carico ambientale elevato considerato l'elevato numero di impianti di cava, le discariche di prima e di seconda categoria e le infrastrutture legate alla viabilità già presenti e in progetto.
- In relazione alle valutazioni condotte in sede istruttoria si ritiene che le soluzioni progettuali proposte con la variante in esame, non costituiscono impatti aggiuntivi o differenti nell'area in questione, rispetto al progetto approvato. Tale considerazione è valida anche per l'ulteriore maturazione del materiale presso l'impianto di Cascina Gay.
- Considerato che nella variante progettuale proposta viene mantenuta l'impostazione generale del progetto approvato con espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale, D.G.P. n° 808-174491/2003 del 08/07/2003, si ritiene di non procedere alla valutazione in termini assoluti di compatibilità con il territorio di riferimento in quanto si individuano sulle singole componenti ambientali gli stessi scenari di impatto potenziale del progetto definitivo precedentemente approvato.

Ritenuto che l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale comprensivi delle integrazioni richieste fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- la soluzione proposta nella presente variante è sicuramente più rispondente all'evoluzione normativa di settore (Programma regionale per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da collocare in discarica" DGR n.22 12919 del 5 luglio 2004, Piano Provinciale di gestione dei rifiuti e D.Lgs. 36/2003) rispetto al progetto originariamente approvato. Alla produzione di FOS si sostituisce infatti la produzione di un materiale bioessiccato che potrebbe avere come sbocchi futuri l'impianto di termovalorizzazione a servizio della Città di Torino;
- sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze per quanto riguarda l'impianto di trattamento;
- si ritengono sufficienti a mitigare l'impatto ambientale ed a garantire la sicurezza della variante in progetto, le prescrizioni indicate nel progetto definitivo "Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica ed annessa discarica di servizio", approvato con giudizio positivo di compatibilità ambientale con DGP n. 808-174491 dell'8 luglio 2003;
- per le motivazioni sopra citate il progetto in esame si può considerare compatibile con l'ambiente, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni riportate per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio contenute nella DGP n. 808-174491 dell'8 luglio 2003, fatto salvo le eventuali considerazioni in sede dell'iter di autorizzazione alla realizzazione e contestuale autorizzazione all'esercizio degli impianti, ai sensi degli artt. 27 e 28, D.Lgs. 22/97, che verrà rilasciato dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Visti:

- i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" presente agli atti;
- L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e smi;
- D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e s.m.i. "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti";
- D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti";
- L.R. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione, all'art. 3

- ha delegato alle Province la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento di cui al D.Lgs. 22/97;
- DGR N. 86-10252 del 01 agosto 2003: "Indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. 36/03 e del DM 13/03/2003";
 - DPR 24 maggio 1988 n. 203 e s.m.i.: "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali";
 - LR n. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del DLgs n. 112/1998;
 - D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole."
 - L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente alla "*Variante al progetto definitivo di selezione dei RU, con digestione anaerobica della frazione organica selezionata e della FORSU*" con riferimento al progetto approvato con DGP n. 808-174491 dell'8 luglio 2003, da realizzarsi in Comune di Druento (TO) – loc. Commenda; presentato in data **10/05/2005** dal Sig. Guazzone Gianfranco, nato a Torino, il 19/02/44, in qualità di legale rappresentante del Consorzio C.I.D.I.U. S.p.A., con sede legale in Collegno (TO), via Torino n. 9, C.F. e P. I.V.A. 0868380014, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino con il n.REA 992768. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, contenute nella DGP n. 808-174491 dell'8 luglio 2003; fatte salve le eventuali diverse indicazioni di dettaglio che verranno definite dall'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28, D.Lgs. 22/97;
- 2) Di prendere atto dell'intervenuta variazione della titolarità dell'impianto in oggetto a seguito di conferimento di ramo d'azienda in capo alla Punto Ambiente s.r.l., con sede legale in Collegno (TO), via Torino n. 9, C.F. e P. I.V.A. 08766650017;
- 3) di dare atto che gli interventi progettuali della variante in esame modificano sostanzialmente le caratteristiche tecniche-progettuali dell'impianto attualmente autorizzato, pertanto le precedenti autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 27 e 28, D.Lgs. 22/97 con DGP n. 808-174491 dell'8 luglio 2003, dovranno a seguito del presente giudizio di compatibilità ambientale essere adeguate con apposita determinazione del dirigente del Servizio Gestione Rifiuti;
- 4) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata massima di **tre anni**, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della LR 40/98, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BUR Piemonte; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
- 5) di stabilire che il proponente comunichi al Dipartimento Arpa territorialmente com-

petente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98. Di concordare con il Dipartimento Arpa migliori tecnologie disponibili di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette. Infine, si ritiene opportuno che il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, al Dipartimento Arpa una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata;

- 6) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LR 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta